

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Servizio negoziale

Settore gare per affidamenti di servizi e forniture

(11/2015) PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 CO. 1 E 27 DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA, SERVIZIO AL PUBBLICO E SERVIZIO PRESTITO DELLE BIBLIOTECHE DI SCUOLA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - CIG 6375227BBD

D. 1 - Con riferimento al requisito relativo all'iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti al presente affidamento, si chiede conferma che per le società multiservizi che svolgono una pluralità di servizi a favore di enti e imprese ma che per imposizione da parte della Competente Camera di Commercio hanno dovuto indicare una sola attività definita come prevalente/principale, sia sufficiente avere la relativa iscrizione per le attività oggetto dell'appalto anche se non coincidente con quella principale. Un tanto in considerazione anche del fatto che l'atteso parere dell'ANAC nulla dice con riferimento alla specifica questione.

R. 1: Con riferimento al requisito relativo all'iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura si precisa che tutti gli operatori economici indicati come esecutori del servizio dovranno esercitare in via prevalente i servizi oggetto della procedura di affidamento indipendentemente dalle altre attività per le quali tali operatori risultino iscritti.

Come indicato dalla giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato sez. IV 27/1/2015 n. 343 e TAR Campania Napoli sez. I 16/2/2016 n. 358) "Il diverso avviso di questa Sezione è stato adottato in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. III, sent. n. 6968 del 28 dicembre 2011) secondo il quale per attività "inerente" deve intendersi l'attività prevalente (o principale) esercitata e non certo una attività secondaria, essendo la prima l'unica attività che rilevava ai fini del certificato camerale. Tale conclusione era poi coerente con la ratio della *lex specialis* di gara, nonché con il disposto dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 che richiede al concorrente l'effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale (cfr. Sez. III, sent. n. 6968 del 28 dicembre 2011). Tuttavia, il Consiglio di Stato sez. V 12/2/2016 n. 611 ha chiarito che "Il bando – nel prevedere il requisito per le imprese partecipanti dell'iscrizione alla camera di commercio per attività «attinente l'appalto» - non può che essere interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l'essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l'indicazione dell'attività prevalente implica l'inclusione di altre attività tipiche del settore". Dalla lettura della sentenza si evince che il certificato camerale deve attestare una attività prevalente, il cui codice Ateco ricomprenda i servizi oggetto della presente procedura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mario Picasso



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Picasso".